

N.R.G.6736/06

SENTENZA N. 1663 ANNO 2007

*Rif 6736/2006
Cen 1987/07
Rif 2007/07*

**TRIBUNALE
DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano**

Il Tribunale di S. M. Capua Vetere . Sezione Civile, composto dai Magistrati signori:

Dott. Ssa Barbara Tango

Presidente est

Dott. Giovanni D'Onofrio

Giudice

Dott.ssa Anna Simeone &

G.O.T.

*per
SERMIS
4/12*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*IL G. TRIBUNALE
S. MARIA CAPUA VETERE*

nella causa n.6736/06 R.G. avente ad oggetto : intermediazione immobiliare

TRA

[REDACTED] elett. dom. in Aversa, via S.Andrea presso l'avv.to Antonio Motti
dal quale è rapp. e dif. come da procura a margine dell'atto di citazione attore

e

Banca **[REDACTED]** spa in persona del legale rapp.p.t. elett dom in Caserta
[REDACTED] dal quale è rapp e dif unitamente
all'avv.to to **[REDACTED]** come da procura in calce all'atto di citazione

convenuta in riconvenzionale

conclusioni per l'attrice : come da memoria del 1/6/07

conclusioni per la convenuta : come da memoria del 1/6/07

*723
19 OTT. 2007*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[Handwritten mark]

Con atto di citazione notificato ritualmente ai sensi dell'art. 2 D.leg. n. 5/03, [REDACTED]
[REDACTED], premesso che durante l'anno 2000, nell'aprile dell'anno, i funzionari della banca avevano indirizzato l'attore ad investire una parte dei risparmi, per € 26.000,00, in bond argentini, enfatizzando la sicurezza dei titoli obbligazionari proposti equiparabili ai titoli emessi dalla Repubblica Italiana: che nel dicembre del 2001 il governo argentino dichiarava la moratoria sul proprio debito e sospendeva il rimborso delle obbligazioni emesse, titoli che, pertanto, avevano un valore pari a zero; che i contratti di investimento degli attori sono nulli per difetto di forma scritta, perché emessi in violazione di norme imperative ex art.-23 d.lvo n. 58/98, art. 30 regolamento Consob n. 11522/98; tutto ciò premesso adiva il Tribunale di S.M.Capua Vetere in composizione collegiale, per veder dichiarata la nullità, o in subordine la risoluzione per inadempimento, del contratto di negoziazione, con condanna della Banca al versamento della somma di € 26.151,85 oltre interessi e rivalutazione e spese di lite con attribuzione.

Si costituiva la società, chiedendo il rigetto della domanda ed esperendo in subordine domanda ricovenzionale di condanna dell'attrice alla restituzione dei titoli e delle cedole medio tempore percepite oltre interessi e rivalutazione.

A seguito dello scambio di memorie di repliche e dell'istanza di fissazione dell'udienza collegiale, il giudice designato invitava le parti a depositare memorie anche in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta e il Collegio, all'udienza del 12/6/07, riservava la causa in decisione con il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza (art. 16 co. 5° decreto n. 5/03)..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza sarà motivata in forma abbreviata ex art. 16 co. 5° D.leg. n. 5/03.

In via preliminare va accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto per difetto della forma scritta.

IL CASO.it

Infatti, secondo quanto dedotto nell'atto di citazione, ██████████ nell'aprile dell'anno 2000 investì una parte dei risparmi, per € 26.000,00, in bond argentini su indirizzo e consiglio degli stessi funzionari della banca convenuta.

Ora esaminando la normativa che si è susseguita nel tempo, questo Collegio ritiene che la forma scritta, con riferimento ai contratti di intermediazione mobiliare, sia prescritta dalla legge a pena di nullità nei limiti di cui qui di seguito.

L'art. 6 lett C del la l. n. 1/91, abrogato dal decreto legislativo n. 58/98, TUF, entrato in vigore l' 1/7/98 (art. 216), ha introdotto la necessità della forma scritta per i contratti – quadro o normativi e l'art. 30 del reg CONSOB n. 11522 del 1/7/98, che è parte integrante dell'ordinamento generale e produce immediatamente effetti nella sfera giuridica dei privati (in tema sent. Trib Firenze del 18/2/05), ha ribadito tale necessità del contratto scritto.

Non solo, ma dall'esame dell'art. 29 del reg CONSOB n. 11522 del 1/7/98 e della lettera C del comma 2° del citato art. 30, emerge, a parere di questo Tribunale, che la forma scritta ad substantiam è prevista, in modo tassativo, esclusivamente per i contratti che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, intendendosi per tali, non i singoli contratti di acquisto titoli, i singoli contratti di investimento, costituenti le prestazioni del servizio di intermediazioni, ma i contratti che stabiliscono come gli ordini devono essere impartiti nelle svariate ipotesi (cfr in tema Tribunale Venezia sent. del 16/2/06). Infatti, se l'art. 23 co. 1° del TUF (decreto leg.vo n. 58/98) facesse riferimento ai contratti di investimento, come erroneamente ritenuto da parte della dottrina, non si spiegherebbe la previsione di cui agli artt. 29 e 30 co. 2° lett. C del reg CONSOB n. 11522 del 1/7/98 i quali chiaramente prevedono la possibilità che gli ordini di investimento siano conferiti anche telefonicamente o in altre forme, salve le

maggiori garanzie previste dalla norma (cit art. 30), in caso di operazioni non adeguate.

IL CASO.it

Ne consegue , in definitiva, che sicuramente il contratto di investimento , l'ordine, può essere concluso telefonicamente o, comunque in forma diversa da quella scritta, ferma restando la necessità della suddetta forma scritta nel caso in cui le parti non pattuiscono una forma diversa , da dimostrare attraverso la produzione del contratto -quadro .

Ciò chiarito, nella fattispecie , nel corpo dell'atto di citazione, il [REDACTED] ha contestato. in modo chiaro ed inequivocabile, l'esistenza del contratto-quadro e gravava sulla società convenuta l'onere di provare , solo attraverso il deposito del documento debitamente sottoscritto e senza l'ausilio di alcuna presunzione o dichiarazione testimoniale non ammessa nel caso de quo, l'esistenza del contratto-quadro.

Poiché la società già nelle memorie di replica del 20/2/07 ha ammesso di non riuscire a reperire il documento e poichè processualmente il Motta ha tempestivamente ed immediatamente contestato l'esistenza dell'atto, in difetto della forma scritta del contratto-normativo. lo stesso va dichiarato nullo .

Per tutti questi motivi va accolta la domanda di accertamento della nullità del conferimento dell'ordine di investimento per difetto della forma scritta del contratto-quadro e la società convenuta va condannata al versamento, in favore di Motta Alessandro , di 26.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, atteso che non è stata fornita la prova né del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., né della mala fede della banca.

Venendo meno il titolo in virtù del quale l'attore ha ricevuto le obbligazioni della Repubblica Argentina e incassato le cedole, [REDACTED] Alessandro va condannato a restituire alla convenuta i titoli per cui è causa ed €2.772,64 a titolo di cedole medio tempore percepite, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo avendo l'attore ricevuto tale somma in buona fede .

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta ,
con attribuzione .

IL CASO.it

P.Q.M.

Il Tribunale , definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa,
così provvede :

Dichiara la nullità dell'ordine impartito dall'attore in data 13/4/00 per l'importo di
€26.000,00.

Condanna la banca convenuta al versamento, in favore di ██████████, di
€26.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Condanna ██████████ a restituire alla convenuta i titoli per cui è causa ed
€2.772,64 a titolo di cedole medio tempore percepite oltre interessi legali dalla
domanda giudiziale al saldo.

Condanna la banca a rimborsare le spese di lite che si liquidano in complessivi
€4.914,00 di cui € 364,00 per spese, € 1.550,00 per diritti , € 3.000,00per onorario oltre
IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali, con attribuzione.

S.M.Capua Vetere 19/6/07

Il Presidente

IL CANCELLIERE
SILVESTRO CAPARCO

Depositato in Cancelleria
1 Mag C V.E. 4 OTT. 2007

SILVESTRO CAPARCO